



**REGOLAMENTO PER LA
STIPULAZIONE DEI
CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE DA
PARTE DEL CELVA**

Approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione
del 30 marzo 2021, n. 33

Indice del Regolamento

Art. 1 – Oggetto e finalità	3
Art. 2 – Soggetti beneficiari	3
Art. 3 – Entità delle risorse finanziarie	3
Art. 4 – Requisiti di ammissibilità	3
Art. 5 – Proposta di sponsorizzazione	4
Art. 6 – Istruttoria per la valutazione della proposta di sponsorizzazione	5
Art. 7 – Ammissione della proposta di sponsorizzazione	5
Art. 8 – Stipulazione del contratto di sponsorizzazione	5
Art. 9 – Obblighi e responsabilità dei beneficiari	5
Art. 10 – Utilizzo del logo del CELVA	6
Art. 11 – Pubblicità	7
Art. 12 – Disposizioni finali	7

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la stipulazione di contratti di sponsorizzazione attiva di valore inferiore a 40.000 euro da parte del Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta soc. coop. (CELVA), per finalità di valorizzazione e sviluppo del patrimonio socio-culturale valdostano.
2. La sponsorizzazione rappresenta una forma di adesione del CELVA a progetti, attività, iniziative e manifestazioni realizzate da soggetti terzi, che contribuiscano al perseguimento delle finalità istituzionali del CELVA con ricadute dirette su tutto il territorio della Valle d’Aosta, nonché alla promozione dell’immagine del Consorzio verso l’esterno.
3. La sponsorizzazione a favore di un soggetto terzo ha ad oggetto la fornitura di beni, materiali e attrezzature o la prestazione di un servizio e può consistere anche nell’utilizzo, da parte del soggetto sponsorizzato, del logo del CELVA nell’ambito del progetto, attività, iniziativa o manifestazione per cui è stato stipulato il contratto.
4. La sponsorizzazione concessa dal CELVA ha carattere variabile e facoltativo in funzione dell’entità delle risorse disponibili annualmente e non costituisce diritto di continuità per l’affidamento di ulteriori contratti di sponsorizzazione per successive edizioni della medesima iniziativa, attività, manifestazione o progetto.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammessi alle sponsorizzazioni gli enti pubblici e privati, le cooperative, le fondazioni e le associazioni ed ogni altro organismo costituito con atto scritto da almeno un anno al momento della richiesta.

Art. 3 – Entità delle risorse finanziarie

1. Annualmente, con l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione del CELVA stabilisce l'entità delle risorse finanziarie da destinare alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione.

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità

1. I contratti di sponsorizzazione disciplinati dal presente Regolamento sono stipulati nel rispetto dei generali principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 della Costituzione, e delle disposizioni contenute all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

2. Per essere ammessi alla richiesta di sponsorizzazione di cui al presente Regolamento, è necessario che i richiedenti:
 - a. siano costituiti con atto scritto da almeno un anno al momento della richiesta;
 - b. soddisfino i requisiti di cui al precedente comma 1 e siano in possesso delle pertinenti qualificazioni per la realizzazione del progetto, attività, iniziativa o manifestazione oggetto di sponsorizzazione;
 - c. presentino formale domanda al CELVA, nei modi e nei tempi specificati dal presente Regolamento.

Art. 5 – Proposta di sponsorizzazione

1. La proposta di sponsorizzazione può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, ferma la disponibilità delle risorse annualmente previste.
2. La proposta di sponsorizzazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data di realizzazione del progetto, dell'iniziativa o della manifestazione. Il CELVA si riserva, tuttavia, la facoltà di accogliere le proposte presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre il termine di cui sopra.
3. La proposta di sponsorizzazione deve essere compilata sull'apposito modello predisposto dal CELVA e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. programma del progetto, iniziativa, attività o manifestazione da sponsorizzare, con illustrazione di: oggetto, finalità, luogo, destinatari, modalità e tempistiche di svolgimento, modalità di diffusione e pubblicizzazione del logo del CELVA;
 - b. denominazione, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto incaricato di realizzare il progetto, l'iniziativa, l'attività o la manifestazione da sponsorizzare;
 - c. generalità, residenza, codice fiscale e recapito telefonico del legale rappresentante;
 - d. destinatari e soggetti ad ogni titolo coinvolti, con l'elencazione degli eventuali soggetti che collaborano significativamente alla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, dell'attività o della manifestazione;
 - e. descrizione dei beni, materiali e attrezzature o dei servizi funzionali alla realizzazione dell'iniziativa da sponsorizzare, comprensiva delle caratteristiche del bene o servizio richiesto, dell'utilizzo al quale è destinato e dei tempi di consegna o di realizzazione;
 - f. eventuale altra documentazione contenente le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della proposta.

Art. 6 – Istruttoria per la valutazione della proposta di sponsorizzazione

1. L'ufficio competente del CELVA verifica i requisiti dei proponenti e delle proposte, tenuto conto di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'ufficio competente del CELVA può, laddove lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, chiedere un'integrazione della documentazione presentata, fissando al richiedente un termine massimo per l'integrazione. Il Consorzio verifica l'avvenuta integrazione della documentazione e, qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio assegnato, archivia con esito negativo la domanda.

Art. 7 – Ammissione della proposta di sponsorizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione del CELVA valuta la sussistenza della necessaria correlazione del progetto, dell'iniziativa, dell'attività o della manifestazione oggetto della proposta di sponsorizzazione con le prescrizioni e le finalità, di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio di Amministrazione del CELVA, successivamente, approva l'ammissione della proposta di sponsorizzazione, nel limite delle risorse annuali disponibili, con la facoltà di poter condizionare la sponsorizzazione all'accettazione da parte del richiedente di specifiche modifiche alla proposta avanzata.

Art. 8 – Stipulazione del contratto di sponsorizzazione

1. Il CELVA comunica tempestivamente al richiedente l'esito della procedura di valutazione della proposta e l'eventuale entità della sponsorizzazione.
2. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto scritto stipulato mediante scambio di lettere commerciali tra le parti.

Art. 9 – Obblighi e responsabilità dei beneficiari

1. La concessione della sponsorizzazione è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarla esclusivamente per i fini per i quali è stata concessa.
2. I beneficiari sono esclusivamente responsabili dell'organizzazione, della gestione e dello svolgimento di progetti, iniziative, attività e manifestazioni rispetto alle quali è stata concessa la sponsorizzazione dal CELVA.
3. In caso di irregolarità nell'utilizzo della sponsorizzazione, il CELVA ne sospende la concessione o ne delibera la revoca chiedendo la restituzione di quanto già concesso, fatto salvo il maggior danno.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento può comportare l'inammissibilità di ulteriori richieste di sponsorizzazione.
5. Il Consorzio rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
6. Il Consorzio non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività, iniziative, eventi e progetti in relazione ai quali ha accordato la sponsorizzazione.

Art. 10 – Utilizzo del logo del CELVA

1. L'utilizzo del logo del CELVA da parte di soggetti terzi è possibile solo se previamente autorizzato dal Consorzio nei modi e secondo le formalità di cui al presente articolo. La concessione al suo utilizzo è rilasciata dal CELVA a titolo gratuito e non costituisce appropriazione del logo stesso.
2. L'autorizzazione è consentita esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa, del progetto, dell'attività o della manifestazione individuata, per la quale si presenta la proposta di sponsorizzazione e unicamente per il periodo indicato, trascorso il quale la concessione del logo si intende decaduta.
3. Nel caso di iniziative per le quali sia stata concessa la sponsorizzazione del CELVA, il logo deve conservare una posizione di rilievo, seppur distinta dai marchi di altri soggetti promotori. L'utilizzatore si impegna ad evitare qualsivoglia forma di confusione del logo del CELVA con altri loghi e/o marchi eventualmente legati all'iniziativa.
4. Il soggetto richiedente, ricevuta l'autorizzazione, è tenuto a rispettare le norme contenute nel presente Regolamento e a dare adeguata visibilità del logo sui propri documenti e materiali attraverso la riproduzione dello stesso. Comporta la revoca immediata della concessione l'utilizzo del logo con modalità differenti da quanto riportato nel presente Regolamento.
5. Il soggetto che riceve l'autorizzazione all'uso del logo non potrà per alcun motivo cedere a sua volta a terzi l'utilizzo dello stesso, né compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o comunque ledere la reputazione del CELVA.
6. È possibile utilizzare il logo unicamente per i siti web che non siano o forniscano contenuti illegali, diffamatori, ingannevoli, fraudolenti o comunque lesivi dei diritti del CELVA o siano contrari alla normativa vigente. L'utilizzo del logo su siti web non deve creare equivoci accostandolo ad altri marchi o associandolo ad indirizzi web diversi da quello del Consorzio (www.celva.it).
7. Il CELVA si riserva di richiedere chiarimenti sull'utilizzo del logo anche a concessione accordata, di eseguire controlli anche tramite terzi, per verificare il corretto utilizzo del logo e la conformità con la richiesta pervenuta. Il soggetto sarà tenuto ad adempiere ad eventuali azioni correttive che venissero segnalate dal Consorzio.

8. Qualora si riscontrassero eventuali abusi nell'uso del logo, difformità tra la richiesta e l'effettivo utilizzo o la mancata adozione di azioni correttive, il CELVA procederà alla revoca della concessione, fatta salva ogni eventuale forma di tutela nelle opportune sedi. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato del logo saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne il CELVA da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi, fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente cagionato al Consorzio.

Art. 11 – Pubblicità

1. L'osservanza dei criteri, delle procedure e delle modalità individuati dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali viene disposta la sponsorizzazione.
2. Il CELVA pone in essere le iniziative più idonee al fine di garantire la più ampia diffusione e conoscenza del presente Regolamento, anche ai fini della trasparenza amministrativa.
3. Il presente Regolamento è pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito web del CELVA.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2021.
1. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove disposizioni normative o regolamentari sono di immediata applicazione e abrogano le disposizioni incompatibili del presente Regolamento ovvero provvedono alla loro integrazione.